



Dott. Alessandro Ciccaglione

NOTAIO

Repertorio n. 6.904

Raccolta n. 4.895

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE di volontariato "LA VITA E' UN DONO"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventinove maggio duemilaventiquattro in Roma, Via Francesco Albergotti n. 75, presso la sede operativa (Casa Provinciale delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli), alle ore sedici e minuti trentaquattro.

(29 maggio 2024)

Innanzitutto a me dr. Alessandro CICCAGLIONE, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

- il signor TORINO Gianfranco, nato a Roma il 6 dicembre 1959, domiciliato per la carica ove appresso, Presidente del Consiglio direttivo dell'**Associazione di volontariato "LA VITA E' UN DONO"**, con sede in Roma, Via Fabio Massimo n. 107, c.f. 97318310584.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premessi

- che con avviso di convocazione del 29 aprile 2024 inviato a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 10 (dieci) dello Statuto, è stata convocata, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria dell'associazione per il giorno 19 maggio 2024 alle 24 (ventiquattro) presso la sede operativa in via Francesco Albergotti n. 75 e, in seconda convocazione, per il giorno 29 maggio 2024 alle 15 (quindici) e minuti 30 (trenta), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA:

- 1) approvazione bilancio consuntivo al 31 dicembre 2023;
- 2) approvazione bilancio preventivo anno 2024;
- 3) relazione del Presidente;
- 4) rinnovo cariche sociali;
- 5) varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA:

1) modifiche statutarie per adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017, ai fini della iscrizione al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)";

- che la prima convocazione è andata deserta e, pertanto, invita me Notaio a redigere in forma pubblica il verbale delle risultanze della deliberazione dell'assemblea relativamente alla parte straordinaria, oggi assunta in seconda convocazione.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 10 (dieci) dello Statuto, il Presidente Gianfranco Torino il quale consta-

**REGISTRATO A
ROMA 1**

**il 31 maggio 2024
al n. 15040 serie 1T**

ta e fa constatare che:

(i) sono presenti in proprio o per deleghe acquisite agli atti dell'associazione numero 29 (ventinove) soci dell'associazione su numero 28 (ventotto) aventi diritto al voto, come risulta dall'elenco che, debitamente sottoscritto, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

(ii) del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente Gianfranco TORINO, sono presenti i Consiglieri Gabriele PANFILI, Antonietta PRETI, Dagmar SCHINEANU, assente giustificata Maria Pia DE SANTIS;

(iii) il Collegio dei Revisori è assente giustificato, avendo comunque inviato la consueta relazione annuale per l'approvazione del bilancio, nella quale ha espressamente dato atto di non aver osservazioni da fare sul testo del nuovo Statuto proposto;

(iv) ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Nessuno dei presenti si oppone alla discussione per carenza di informazione.

Pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra riportato, in merito ai quali illustra le ragioni che, trattate unitariamente, hanno reso necessaria l'odierna adunanza.

In particolare, il Presidente ricorda che l'Associazione, iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS dall'11 novembre 2003 ed inserita negli elenchi stabili dei soggetti beneficiari del cinque per mille, ha necessità di adeguare il proprio Statuto al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in vista dell'entrata in vigore del nuovo regime fiscale previsto dal legislatore.

A tal fine, il Presidente rappresenta l'importanza di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. "R.U.N.T.S."), nella sezione "a) Organizzazioni di volontariato", senza però richiedere alcun riconoscimento della personalità giuridica.

A tal fine il Consiglio direttivo ha predisposto la nuova bozza dello statuto, adeguandolo alla disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017 (c.d. "Codice del terzo settore"), precisando che le modifiche proposte avranno efficacia dall'iscrizione nel predetto registro.

Il Presidente sottopone, pertanto, alla approvazione della assemblea la nuova formulazione dello Statuto del quale viene data lettura, evidenziando le modifiche in adeguamento alla normativa del Terzo Settore e nel quale sono, in particolare, rimasti invariati la denominazione, la sede, l'attività (riformulata in adeguamento alla citata normativa ma non sostanzialmente variata), il patrimonio, la data di chiusura dell'esercizio finanziario, il funzionamento dell'Assem-

blea e del Consiglio Direttivo.

La citata iscrizione al RUNTS, prosegue il Presidente, non preclude all'Associazione, in quanto organizzazione di volontariato, l'accesso ai benefici di cui fino ad ora ha goduto quale O.N.L.U.S. iscritta nell'omonima anagrafe ed anzi consentirà, quando sarà a pieno regime la nuova normativa fiscale, di poter continuare ad accedere ai contributi del cinque per mille.

Dopo di che l'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, con il voto favorevole di tutti gli associati presenti, espresso per alzata di mano accertata dal Presidente e, pertanto, all'unanimità

delibera

1) di approvare articolo per articolo nel suo complesso, il nuovo statuto dell'Associazione secondo la formulazione proposta dal Presidente;

2) di autorizzare il Presidente ad iscrivere l'Associazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) nella sezione "a) Organizzazioni di volontariato", senza richiedere alcun riconoscimento della personalità giuridica, svolgendo ogni attività utile e necessaria a tal fine.

Lo statuto innanzi approvato si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura da me notaio datane al comparente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene delegato ad apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto, tutte le modifiche che venissero eventualmente richieste dalla competenti Autorità e/o da provvedimenti di legge.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore diciassette e minuti uno.

Di quest'atto ho dato lettura, in presenza dell'assemblea, al comparente, che lo approva e meco lo sottoscrive, unitamente a quanto vi è allegato, alle ore diciassette e minuti ventiquattro.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia ed integrati di mio pugno per sei pagine fin qui.

F.to: Gianfranco TORINO; Alessandro CICCAGLIONE, Notaio. Segue sigillo.

Assemblea dei Volontari
La Vita è un Dono – Associazione di Volontariato ONLUS
del 19 – 29/05/2024



Alessandro Ciccaglione

Paolo Tasso

N.	NOME E COGNOME		DELEGATO
1	BONATTI PIERLUIGI	P	
2	CAFORIO ROSA	A	
3	CAPONECCHIA LUCIA	P	
4	CARLONI MARIA ELISABETTA	P	
5	COLAPIETRO ADRIANA	P	
6	CONTINI MARIA RITA	A	
7	CIRONE OLGA	P	
8	DE LUCA BRUNO	D	VALENTINI GIANFRANCO
9	DE SANTIS MARIA PIA	D	GUARNACCIA MARIA PIA
10	DONINI LAURA	D	MENCARINO MIRIANA
11	GAGLIARDONI MARIA RITA	P	
12	GAUDINO MARIO	A	
13	GRANELLI GIULIA	D	PROSPERI EVARISTO
14	GUARNACCIA MARIA PIA	P	
15	IMONDI PATRIZIA	D	SCHINEANU DAGMAR
16	MARCHI ANNA RITA	D	TORINO MARCO
17	MASIANI ROBERTO	P	
18	MARCHESE ANTONIO	D	SCHINEANU DAGMAR
19	MELIS ADELAIDE	P	
20	MENCARINO MIRIANA	P	
21	PANFILI GABRIELE	P	
22	PRETI ANTONIETTA	P	
23	POLICELLA LUCIANA	P	
24	PROSPERI EVARISTO	P	
25	RIGON MARIA ADELAIDE	D	MENCARINO MIRIANA
26	ROMANO GENNARO	D	TORINO GIANFRANCO
27	SARGONI BRUNA	D	GUARNACCIA MARIA PIA
28	SCHINEANU DAGMAR	P	
29	TEMPERILLI MARIO	D	CIRONE OLGA
30	TORINO GIANFRANCO	P	
31	TORINO MARCO	P	
32	VALENTINI GIANFRANCO	P	

Riepilogo

Presenti (P)	18
Deleghe (D)	11
Totale Presenti	29

DELEGA PER GUARNACCIA MARIA PIA	2
DELEGA PER SCHNEANU DAGMAR	2
DELEGA PER PROSPERI EVARISTO	1
DELEGA PER VALENTINI GIANFRANCO	1
DELEGA PER TORINO MARCO	1
DELEGA PER MENCARINO MIRIANA	2
DELEGA PER TORINO GIANFRANCO	1
DELEGA PER CIRONE OLGA	1

Allegato *004*
Report n. *000000*
Raccolta n. *000000*

Allegato "B" al Rep. n. 6.904 Racc. n. 4.895

STATUTO

ART. 1 Denominazione

E' costituita l'organizzazione di volontariato avente la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, denominata "La Vita è un Dono", in appresso denominata anche "Associazione" oppure "Organizzazione".

L'Associazione assumerà nella propria denominazione l'acronimo ODV a decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e potrà assumere altresì la locuzione Ente del Terzo Settore e farne uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione si struttura come organizzazione di volontariato, secondo i requisiti richiesti dal decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni (d'ora in poi anche solo Codice del Terzo Settore).

ART. 2 Sede

L'Organizzazione ha sede legale in Roma, Via Fabio Massimo n. 107 e sede operativa in Roma, Via Francesco Albergotti n. 75, presso la Casa Provinciale delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli.

ART. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 Finalità

	L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una	
	o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5	
	del decreto legislativo 117/2017 per il perseguimento, senza	
	scopo di lucro, nemmeno indiretto, di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo	
	prevalente dell'attività di volontariato dei propri	
	associati.	
	In particolare, si propone di arrecare benefici	
	esclusivamente ai soggetti più bisognosi e alle persone in	
	difficoltà.	
	Pur essendo ispirata ai principi della vita cristiana e	
	cattolica e, in particolare, agli insegnamenti di San	
	Vincenzo de' Paoli e della Santa Madre Teresa di Calcutta, è	
	aperta a chiunque intenda perseguire i fini	
	dell'Associazione.	
	Principio fondamentale cui l'aderente deve attenersi è	
	quello secondo cui non interessa il perché un fratello sia	
	in condizioni bisognose, se per scelta o per casualità, ma	
	aiutarlo concretamente e spiritualmente, secondo i suoi	
	desideri, senza imposizioni di sorta, fatta eccezione per il	
	rispetto delle regole di civile convivenza nella vita di	
	tutti i giorni e nei luoghi messi disposizione	
	dall'Associazione.	
	Pertanto, l'Associazione si propone di vivere testimoniando	
	il Vangelo ed i principi di solidarietà cristiana e sociale,	

	a diretto contatto con i meno abbienti e con chiunque versi	
	in stato di disagio e/o in evidenti difficoltà economiche o	
	di inserimento sociale o, comunque, appaia bisognoso di	
	aiuto e assistenza materiale, spirituale e socio-sanitaria	
	senza distinzione di età, sesso, lingua, razza, professione	
	religiosa, condizione sociale e culturale.	
	<u>ART. 5 Attività di interesse generale</u>	
	Per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione si	
	propone di svolgere in via esclusiva o principale una o più	
	attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto	
	legislativo 117 del 2017, prevalentemente a favore di terzi	
	e tramite le prestazioni fornite dai propri associati in	
	modo personale, spontaneo e gratuito.	
	In particolare, si considerano di interesse generale, se	
	svolte in conformità alle norme particolari che ne	
	disciplinano l'esercizio, le attività indicate nell'articolo	
	5 citato, alle lettere di cui appresso:	
	<u>a)</u> <u>interventi e servizi sociali</u> ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e	
	successive modificazioni, e interventi servizi e prestazioni	
	di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22	
	giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;	
	<u>b)</u> <u>interventi e prestazioni sanitarie;</u>	
	<u>c)</u> <u>prestazioni socio sanitarie</u> di cui al decreto del	
	Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001	

	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 129 del 6 giugno 2001 e	
	successive modificazioni;	
	d) <u>educazione, istruzione e formazione professionale</u> , ai	
	sensi della legge 28 Marzo 2003 n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	i) <u>organizzazione e gestione di attività culturali</u>	
	artistiche o <u>ricreative di interesse sociale</u> , incluse	
	attività anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	p) <u>servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento</u>	
	<u>nel mercato del lavoro</u> dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo due, comma quattro, del decreto legislativo	
	recante revisione della disciplina in materia di impresa	
	sociale, di cui all'articolo 1, comma due, lettera c, della	
	legge 6 giugno 2016 n. 106;	
	q) <u>alloggio sociale</u> , ai sensi del decreto del Ministero	
	delle Infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive	
	modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	r) <u>accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei</u>	
	<u>migranti</u> ;	
	s) <u>agricoltura sociale</u> , ai sensi dell'articolo due della	

	legge 18 agosto 2015 n. 141;	
	<u>u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita degli</u>	
	<u>alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166,</u>	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate.	
	<u>ART.6 Attività diverse.</u>	
	L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'articolo 6	
	del decreto legislativo 117 del 2017, attività diverse da	
	quelle sopra indicate purché siano strumentali e secondarie	
	rispetto alle attività di interesse generale. Il Consiglio	
	Direttivo, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti	
	dalla normativa vigente, individua con apposita delibera le	
	attività diverse che l'Associazione potrà esercitare,	
	attestandone il carattere strumentale e secondario delle	
	stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'articolo 13,	
	sesto comma, del decreto legislativo 117/2017 e successive	
	modificazioni.	
	<u>ART.7 Raccolta Fondi</u>	
	L'Associazione può realizzare, ai sensi dell'articolo 7 del	
	Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi anche	
	in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le	
	proprie attività di interesse generale nel rispetto dei	
	principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti	
	con i sostenitori e con il pubblico.	
	<u>ART. 8 Metodologia</u>	

	Le predette attività di interesse generale e le azioni per	
	metterle in pratica, a titolo esemplificativo ma non	
	esaustivo, potranno concretizzarsi in iniziative volte a:	
	(i) promuovere l'organizzazione e la realizzazione di tutti	
	quei servizi che possano contribuire all'accoglienza delle	
	persone bisognose;	
	(ii) realizzare e/o gestire strutture di accoglienza, sia	
	stabili che temporanee;	
	(iii) sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti	
	presenti nel territorio nazionale e che abbiano i medesimi	
	fini istituzionali;	
	(iv) organizzare e fornire i servizi di distribuzione	
	gratuita di generi alimentari, pasti, anche da asporto e	
	mensa;	
	(v) promuovere la raccolta dei beni, attrezzature e ogni	
	altro materiale utile al sostegno delle iniziative	
	dell'Associazione;	
	(vi) organizzare l'assistenza sanitaria con professionisti	
	volontari e/o in collaborazione con le altre organizzazioni	
	specifiche e/o con enti pubblici nazionali EO locali;	
	(vii) vivere e condividere la quotidianità insieme ai più	
	bisognosi, senza alcun interesse, nella completa fratellanza	
	reciproca, riconoscendo Cristo nel volto del prossimo;	
	(viii) organizzare il servizio di lavanderia e cambio di	
	indumenti.	

	<u>ART. 9 Soci</u>	
	Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato, ed	
	in ogni caso non inferiore al minimo stabilito dalla legge,	
	tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono	
	collaborare per il raggiungimento della finalità	
	dell'Organizzazione, secondo la procedura di ammissione di	
	cui al successivo art. 11.	
	Sono soci fondatori , coloro che hanno sottoscritto l'atto	
	costitutivo.	
	Sono soci ordinari , coloro che condividendo gli scopi e le	
	finalità dell'Associazione, si impegnano a realizzarli,	
	riconoscendosi nello Statuto ed accettando lo stesso senza	
	riserve.	
	L'Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori	
	i quali, senza diventare soci e condividendo le finalità	
	dell'Associazione stessa, versano un contributo periodico o	
	una tantum. I sostenitori hanno diritto a ricevere	
	periodicamente le informazioni sull'attività	
	dell'Associazione e a partecipare alle relative iniziative.	
	<u>ART. 10 Volontari ed attività di volontariato</u>	
	Il volontario , socio o non, è colui che, per libera scelta,	
	svolge attività in favore della comunità e del bene comune,	
	mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie	
	capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e	
	delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo	

	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,	
	neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	Non si considera volontario l'associato che occasionalmente	
	coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro	
	funzioni.	
	I volontari che svolgano la loro attività in modo non	
	occasionale operando effettivamente nelle sedi	
	dell'Associazione, o nei luoghi esterni dove venga svolta	
	l'attività, saranno iscritti in un apposito registro e	
	assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo	
	svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la	
	responsabilità civile presso terzi, ai sensi degli artt. 17	
	e 18 del D. Lgs. 117/2017.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere	
	rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e	
	alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio	
	Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo	
	forfetario.	
	<u>ART. 11 Ammissione</u>	

	L'ammissione è deliberata, su domanda dell'interessato, dal	
	Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la	
	deliberazione di ammissione all'interessato e ad annotarla	
	nel libro degli associati. La domanda dovrà indicare un	
	indirizzo e-mail ed un numero di telefono cellulare, ai fini	
	di quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente Statuto.	
	L'eventuale diniego dovrà essere motivato entro 60 giorni e	
	comunicato all'interessato il quale, nei successivi 60	
	giorni, può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri	
	ovvero, nel caso in cui l'organo non sia istituito,	
	all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata,	
	dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile sul punto.	
	La validità della qualifica di socio, efficacemente	
	conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di	
	ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata	
	al versamento della quota associativa.	
	Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente	
	all'accoglimento delle domande di nuova ammissione, nei casi	
	di opportunità e/o urgenza, provvedendo poi a ratificarne	
	l'operato entro 30 giorni.	
	<u>ART. 12 Diritti e doveri degli associati</u>	
	L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun	
	socio, escludendo ogni forma di discriminazione.	
	I soci in regola con il pagamento della quota associativa	
	annuale hanno diritto di partecipare all'attività	

	dell'Associazione e, se iscritti nel libro soci da più di	
	tre mesi, hanno diritto di partecipare alle assemblee e di	
	esprimere il loro voto. Inoltre, se maggiorenni, possono	
	candidarsi per far parte degli organi sociali.	
	Sono tenuti, altresì, ad osservare le disposizioni	
	statutarie e regolamentari nonché le direttive e le	
	deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime	
	sono emanate dagli organi dell'Associazione, ed al	
	versamento della quota associativa annuale stabilita dal	
	Consiglio Direttivo, da effettuarsi entro il 30 marzo di	
	ogni anno o dal diverso termine stabilito dal medesimo	
	organo.	
	I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali	
	obbligatori previa richiesta scritta fatta pervenire con	
	preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai	
	predetti libri potrà avvenire presso la sede legale	
	dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la	
	gestione sociale, e durante gli orari d'ufficio indicati	
	dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui	
	fatti sui documenti di cui hanno conoscenza e saranno	
	responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di	
	indebita rivelazione o utilizzo di fatti o documenti appresi	
	durante il controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà	
	richiedere al socio la sottoscrizione di un patto di	
	riservatezza.	

	<u>ART. 13 Recesso ed estinzione del rapporto</u>	
	Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per i	
	seguenti motivi:	
	a) decesso;	
	b) mancato pagamento della quota associativa: l'esclusione	
	avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei	
	mesi dal termine stabilito per il versamento della quota	
	associativa annuale;	
	c) dimissioni volontarie: ogni aderente può recedere	
	dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione	
	scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza	
	immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della	
	quota sociale per l'anno in corso;	
	d) espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione,	
	previa contestazione degli addebiti e sentito l'aderente	
	interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti	
	compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto	
	o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano	
	incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.	
	L'aderente potrà, avverso il provvedimento di espulsione,	
	fare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta)	
	giorni dalla comunicazione del provvedimento, Collegio che	
	deciderà in via definitiva.	
	Gli aderenti che abbiano, comunque, cessato di appartenere	
	all'Associazione non possono richiedere la restituzione,	

	anche in parte, della quota associativa versata e non hanno	
	alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.	
	<u>ART. 14 Organi dell'associazione</u>	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli Aderenti;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) l'Organo di Controllo, ove istituito;	
	d) il Collegio dei Probiviri;	
	e) il Presidente.	
	Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ed è	
	ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute per l'adempimento della carica, nei limiti	
	annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	<u>ART. 15 Assemblea</u>	
	L'Assemblea degli aderenti è composta da tutti gli aderenti	
	e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al	
	presente Statuto, obbligano tutti gli associati.	
	15.1 Competenze	
	L'Assemblea ordinaria ha il compito di:	
	a) nominare e revocare il Presidente nonché i componenti	
	degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Organo di	
	Controllo e Collegio dei Probiviri);	
	b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti;	
	c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli	

	organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	d) deliberare sull'esclusione degli associati, fatta salva	
	l'ipotesi di cui all'art. 13, lettera b);	
	e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o	
	dello Statuto;	
	f) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	o la scissione dell'Associazione;	
	g) approvare il bilancio, di esercizio e sociale, nei casi	
	previsti dalla legge;	
	h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari.	
	L'Assemblea straordinaria ha il compito di:	
	a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto;	
	b) deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della	
	Associazione.	
	15.2 Convocazione	
	L'Assemblea è convocata presso la sede legale o presso la	
	sede operativa, almeno una volta all'anno entro il 30	
	aprile, per l'approvazione del bilancio.	
	Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò	
	venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal	
	Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli associati o da	
	almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.	
	L'Assemblea è convocata almeno 8 giorni prima della	

	riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di	
	convocazione inviata tramite lettera postale, raccomandata o	
	posta elettronica o con qualunque altro mezzo di	
	comunicazione elettronica (comprese piattaforme WhatsApp e	
	similari) purchè sia documentabile la ricezione della	
	convocazione all'indirizzo e-mail e/o al numero di telefono	
	whatsapp o similari, forniti dall'associato all'atto della	
	domanda. Nel medesimo termine, ma al solo fine di una sua	
	maggiore conoscibilità, l'avviso di convocazione andrà	
	affisso presso la sede operativa dell'Associazione.	
	La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o	
	da persona dallo stesso a ciò delegata, e nella convocazione	
	dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale	
	seconda convocazione.	
	L'Assemblea convocata in seconda convocazione dovrà tenersi	
	in giorno diverso dalla prima.	
	15.3 Validità dell'Assemblea (quorum) ed esercizio del voto.	
	Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, con diritto di	
	voto, gli aderenti in regola con il versamento della quota	
	associativa.	
	Essi possono farsi rappresentare da altro aderente mediante	
	delega scritta; non sono ammesse più di tre deleghe alla	
	stessa persona.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità	

	delle deleghe.	
	15.3.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in	
	prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più	
	uno degli aderenti con diritto al voto; in seconda	
	convocazione, sarà sempre valida qualunque sia il numero	
	degli aderenti presenti aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	15.3.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in	
	prima convocazione quando sono presenti almeno i tre quarti	
	(3/4) degli aderenti con diritto di voto; in seconda	
	convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti con	
	diritto di voto.	
	L'Assemblea straordinaria delibera validamente, con il voto	
	favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.	
	Restano salve le disposizioni di cui agli artt. 25	
	(scioglimento e devoluzione) e 26 (modifiche dell'atto	
	costitutivo e dello Statuto) del presente atto.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in	
	quelle che riguardano la loro responsabilità, gli	
	amministratori e i revisori, ove nominati, non hanno diritto	
	al voto.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,	
	in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di	
	quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato	

	dalla stessa Assemblea.	
	I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e	
	firmati da lui e dal Presidente.	
	Ogni aderente ha diritto di consultare il verbale dei lavori	
	redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.	
	<u>ART. 16 Il Consiglio Direttivo</u>	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione	
	dell'Associazione, anche ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.	
	117/2017.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non	
	sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i	
	terzi ne erano a conoscenza.	
	Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi	
	statutari nonché della volontà e degli indirizzi generali	
	dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla	
	quale può essere revocato.	
	Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente	
	dell'Associazione e da 4 componenti, eletti dall'Assemblea	
	tra gli associati.	
	Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade,	
	l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto sottoposto a	
	liquidazione giudiziale o chi è stato condannato ad una pena	
	che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici	

	uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.	
	Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere	
	attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	Art. 16.1 Competenze	
	Il Consiglio Direttivo ha il compito di:	
	a) attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea;	
	b) promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli	
	scopi sociali;	
	c) assumere tutti i provvedimenti necessari per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria,	
	l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;	
	d) deliberare sulla ammissione dei nuovi associati che ne	
	hanno presentato richiesta;	
	e) provvedere all'assunzione eventuale di personale	
	dipendente, o alla stipula di contratti di lavoro autonomo,	
	nei limiti strettamente necessari per garantire il regolare	
	funzionamento dell'Associazione nonché la qualificazione e	
	la specializzazione degli interventi effettuati	
	dall'Associazione;	
	f) redigere il bilancio di esercizio e sociale, ove previsto	
	nel rispetto delle norme di legge e, specificatamente, degli	
	artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore, che verrà	
	sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, dal quale	

	dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti	
	ricevuti;	
	g) stabilire le quote associative annuali dovute dagli	
	aderenti;	
	h) tenere il registro degli aderenti che prestano attività	
	di volontariato;	
	i) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti	
	di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di	
	necessità ed urgenza;	
	j) istituire o chiudere le sedi operative dell'Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il	
	Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.	
	I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e	
	sono rieleggibili.	
	Art. 16.2 Funzionamento	
	Il Consiglio Direttivo si raduna, su invito del Presidente,	
	almeno due volte l'anno, ed ogni qualvolta ne ravvisi	
	l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta	
	almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la riunione	
	dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato	
	alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di	
	urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato con	
	preavviso minimo di ventiquattro ore.	

	La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo	
	lettera postale raccomandata o posta elettronica, o con	
	qualsunque altro mezzo di comunicazione elettronica (comprese	
	piattaforme WhatsApp e similari) purchè sia documentabile la	
	ricezione della convocazione all'indirizzo e-mail e/o al	
	numero di telefono whatsapp o similari, forniti	
	dall'associato all'atto della domanda. L'avviso di	
	convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine	
	del giorno.	
	Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è	
	necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e	
	le determinazioni saranno assunte a maggioranza semplice dei	
	presenti. Il caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,	
	in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di	
	quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano. Di	
	ogni riunione dell'organo di amministrazione deve essere	
	redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e	
	dal segretario, nonchè trascritto nel libro delle riunioni	
	dell'organo di amministrazione.	
	Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio	
	Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro il socio	
	o i soci che nell'ultima elezione Assembleare seguivano	
	nella graduatoria della votazione.	
	I consiglieri in tal modo nominati restano in carica fino	

		alla successiva assemblea.	
		Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti	
		esterni senza diritto di voto.	
		<u>ART. 17 Segretario</u>	
		Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio	
		Direttivo, e gestisce la tenuta dei libri sociali	
		garantendone libera visione all'associato che lo richieda.	
		<u>ART. 18 Tesoriere</u>	
		Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed il Consiglio	
		Direttivo provvede alla tenuta dei registri e della	
		contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione	
		della documentazione relativa ad eventuali donazioni con	
		l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.	
		Provvede, altresì, alla riscossione delle quote associative	
		ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni	
		dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.	
		<u>ART. 19 Presidente</u>	
		Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre	
		anni, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei	
		confronti dei terzi, anche in eventuali giudizi, e presiede	
		le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli	
		aderenti.	
		In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di	
		competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a	
		ratifica nella prima riunione successiva all'adozione di	

	provvedimenti stessi.	
	Il Presidente ha, in concorso con il Consiglio Direttivo, i	
	poteri di ordinaria amministrazione e gli potranno essere	
	delegati, altresì, eventuali altri poteri che il Comitato	
	Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria	
	amministrazione.	
	In particolare il Presidente dovrà:	
	b) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività	
	dell'Associazione e/o la relazione di missione, nei casi	
	previsti dalla legge;	
	c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;	
	d) determinare i criteri organizzativi che garantiscano	
	efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale	
	individuazione delle opportunità ed esigenze per	
	l'Associazione e gli associati;	
	e) emanare eventuali regolamenti interni degli organi e	
	strutture dell'Associazione di concerto con il Consiglio	
	Direttivo;	
	f) stipulare le polizze assicurative previste dalla legge	
	per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato, o	
	quelle RCT, nonché qualsiasi altra polizza ritenuta	
	opportuna e necessaria per i fini dell'Associazione;	
	g) aprire o chiudere conti correnti bancari;	
	h) procedere a pagamenti o a quietanzare incassi da terzi,	
	di concerto con il Tesoriere, se nominato;	

	i) nominare legali nelle liti attive e passive riguardanti	
	la Associazione.	
	Per i casi d'indisponibilità ovvero di assenza o di	
	qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è	
	sostituito dal Vicepresidente, o dal componente del	
	Consiglio Direttivo più anziano di età.	
	<u>ART. 20 Organo di Controllo e Revisore</u>	
	Ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, la	
	nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è	
	obbligatoria quando siano superati per due esercizi	
	consecutivi, due dei seguenti limiti:	
	a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000	
	(centodiecimila) euro;	
	b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:	
	220.000 (duecentoventimila) euro;	
	c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5	
	(cinque) unità.	
	L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti	
	limiti non vengono superati.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo	
	2399 del codice civile.	
	I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti	
	tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma	
	secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo	
	collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da	

	almeno uno dei componenti.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti	
	appresso indicati, la revisione legale dei conti. In tal	
	caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme	
	di legge.	
	Riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta	
	firmata e distribuita a tutti gli aderenti.	
	Potrà, altresì, indirizzare al Presidente ed ai membri del	
	Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al	
	fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro	
	assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.	
	Deve essere nominato un revisore legale dei conti o una	
	società di revisione legale iscritti nell'apposito registro	

	quando siano superati per due esercizi consecutivi, due dei	
	seguenti limiti:	
	a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000	
	(unmilionecentomila) euro;	
	b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:	
	2.200.000 (duemilioniduecentomila) euro;	
	c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12	
	(dodici) unità.	
	L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi	
	consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.	
	Esso dura in carica tre anni.	
	<u>ART. 21 Gratuità e durata delle cariche</u>	
	Le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di	
	tre anni e possono essere confermate.	
	La prima nomina di tutte le cariche sociali è contenuta	
	nell'atto costitutivo.	
	Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio, decadono	
	in ogni caso allo scadere del quadriennio medesimo.	
	<u>ART. 22 Patrimonio e risorse economiche</u>	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	a) dalle quote associative annue, versate dagli aderenti;	
	b) da eventuali proventi derivanti da attività associative	
	(manifestazioni e iniziative, attività di raccolta fondi);	
	c) da ogni altro contributo che aderenti, persone fisiche,	
	enti pubblici o privati, daranno per il raggiungimento dei	

	fini dell'Associazione;	
	d) contributi degli organismi internazionali;	
	e) beni mobili e immobili che divenissero di proprietà	
	dell'Associazione;	
	f) rendite di beni mobili e immobili pervenute	
	all'Organizzazione a qualunque titolo;	
	g) donazioni, lasciti testamentari;	
	h) 5 per Mille derivante dalle dichiarazioni dei redditi;	
	i) proventi da attività di interesse generale e da attività	
	diverse ex articolo 6 del codice del Terzo Settore.	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è	
	utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	<u>ART. 23 Esercizio sociale e bilancio</u>	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31	
	dicembre di ogni anno.	
	L'Assemblea per l'approvazione dovrà essere convocata entro	
	il 30 aprile di ogni anno.	
	L'Associazione redige il bilancio di esercizio ai sensi	
	degli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore, formato	
	dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con	
	l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla	
	relazione di missione che illustra le poste di bilancio,	

	l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le	
	modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	
	Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio	
	Direttivo che provvede a depositarlo nella sede	
	dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione	
	dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.	
	L'Associazione redige, altresì, il bilancio sociale nel caso	
	in cui la sua relazione sia obbligatoria ai sensi	
	dell'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, oppure	
	quando sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.	
	Qualora l'Associazione consegua ricavi, rendite, proventi o	
	entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000, il	
	bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del	
	rendiconto di cassa.	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del	
	codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella	
	relazione di missione o in una annotazione in calce al	
	rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.	
	<u>Art. 24 Divieto di distribuzione degli utili</u>	
	E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	

	scioglimento individuale del rapporto associativo, ed anche	
	nei casi espressamente previsti dall'articolo 8, comma 3,	
	del decreto 117/2017.	
	<u>ART. 25 Scioglimento e devoluzione del patrimonio</u>	
	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio	
	dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su	
	proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea	
	Straordinaria, sarà interamente devoluto ad altre	
	associazioni di volontariato, operanti in identico o analogo	
	settore, o a fini di pubblica utilità, previo parere	
	positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del	
	D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla	
	legge.	
	L'Assemblea straordinaria relativa ad eventuale scioglimento	
	dell'Associazione è valida in prima convocazione quando sono	
	presenti almeno i tre quarti (3/4) degli aderenti con	
	diritto al voto; in seconda convocazione, quando siano	
	presenti almeno la metà più uno degli aderenti con diritto	
	al voto.	
	La delibera deve essere assunta con il voto favorevole di	
	almeno tre quarti(3/4) degli aventi diritto al voto.	
	La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori scelti	
	anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i	
	beni immobili ed immobili e distingue le obbligazioni in	
	essere e delibera anche la destinazione del patrimonio	

	sociale ai sensi del precedente articolo.	
	<u>ART. 26 Modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto</u>	
	Le proposte di modifica dell'Atto Costitutivo e dello	
	Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli	
	Organi o da almeno 1/3 degli associati.	
	La relativa Assemblea straordinaria sarà validamente	
	costituita, in prima convocazione, quando siano presenti	
	almeno i tre quarti (3/4) degli associati ed in seconda	
	convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli	
	aderenti alla Organizzazione. La deliberazione relativa,	
	sarà assunta a maggioranza dei presenti.	
	L'istituzione o la chiusura delle sedi operative, non	
	comportano modificazioni dello Statuto.	
	<u>ART. 27 Collegio dei Probiviri</u>	
	Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria	
	e di giustizia interna dell'Associazione.	
	Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea, anche fra	
	non associati, e si compone di tre componenti effettivi e	
	due supplenti. Esso elegge nel suo seno il Presidente.	
	Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie	
	tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi	
	organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.	
	In particolare, si pronuncia sulle decisioni relative al	
	rigetto da parte del Consiglio Direttivo della richiesta di	
	ammissione di un socio, sulle decisioni di espulsione dei	

	soci e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.	
	Il Collegio opera senza alcuna formalità di procedura purché	
	nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto	
	di difesa e si pronuncia entro il termine massimo di 30	
	giorni dalla ricezione della richiesta o del ricorso; tale	
	termine è eventualmente prorogabile di altri 15 giorni.	
	A cura del Presidente e del segretario nominato di volta in	
	volta, verrà stilato il verbale delle riunioni.	
	Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizioni	
	di procedibilità per poter adire l'autorità giudiziaria	
	ordinaria in relazione alle materie deferite al collegio	
	medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre	
	anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Per ogni	
	controversia che non sia definita nei modi di cui sopra è	
	competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede	
	l'Associazione il foro di Roma.	
	<u>ART. 28 Norma di Rinvio</u>	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le	
	norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore e quelle	
	del codice civile.	
	F.to: Gianfranco TORINO; Alessandro CICCAGLIONE, Notaio.	
	Segue sigillo.	

Io sottoscritto Dott. Alessandro CICCAGLIONE, Notaio in Ro-
ma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuni-
ti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la pre-
sente copia autentica informatica è conforme all'originale
su supporto analogico in mio possesso; consta di n. 34 fac-
ciate, comprensive di quanto allegato.

La presente copia rilasciata è stata da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N.. Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Roma, addì 31 maggio 2024



Firmato digitalmente da
ALESSANDRO CICCAGLIONE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001